

Le ragioni di una riforma della legislazione cooperativa

Felice Scalvini

1. Una legislazione limitativa

Uno dei più autorevoli giuristi vissuti a cavallo dell'ultima guerra, Tullio Ascarelli, sosteneva che il diritto, soprattutto il diritto commerciale, non è tanto quello che si rivela attraverso i codici, ma è quello che si rivela dagli statuti e dai concreti comportamenti delle varie società, dato che la norma codificata spesso si riferisce ad ipotesi puramente teoriche e totalmente estranee alla realtà, mentre il diritto reale è quello che vive e si realizza all'interno delle realtà societarie. Se ciò è vero, allora sicuramente le cooperative di solidarietà sociale hanno già piena cittadinanza all'interno dell'ordinamento giuridico italiano per il fatto stesso di esistere, di aver ricevuto, pur con perplessità e resistenze, l'omologa dai tribunali, di essere vitali, di operare, anche se ciò non toglie che a monte permangano molti problemi.

A monte c'è soprattutto il problema di una legislazione cooperativistica emanata in un periodo evidentemente non favorevole alla cooperazione: il fascismo, è cosa nota, ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per scoraggiare e sterilizzare il fenomeno cooperativo in Italia. E' quindi naturale che, trovandosi a dover legiferare in materia, ha cercato di costruire una forma giuridica cooperativa dalla quale fossero eliminati soprattutto i connotati di carattere sociale ed ha fatto ciò operando in due direzioni.

In primo luogo alterando il rapporto tra l'*animus economico* e l'*animus sociale* sul cui equilibrio si regge un ortodosso fenomeno cooperativo. L'*animus economico* risulta infatti prevalente e costituisce il reale punto di riferimento della normativa. Prova ne è il fatto che, per quanto è stato possibile, la forma cooperativa è stata costruita sul modello della Società per Azioni, rispetto alla quale la cooperativa si pone come forma giuridica strutturalmente e idealmente antitetica. Secondo elemento limitante nella legislazione del Codice Civile è il principio della mutualità. Così come è stato introdotto, questo principio, destinando esclusivamente ai soci i benefici prodotti dall'attività della cooperativa, è evidentemente un tentativo di contenere l'effetto sociale della cooperazione.

Diversa è la mutualità a cui la cooperazione si è rifatta nelle ipotesi originarie formulate dai "probi pionieri di Rochdale". La mutualità era qui l'anticipazione pratica di un modello che tendeva naturalmente ad estendersi

32.

al di fuori della stretta compagine sociale, per ingenerare meccanismi di cambiamento all'interno della struttura sociale più ampia, e non il guscio entro cui il gruppo dei soci persegua i propri interessi fors'anche in contrapposizione con quelli diffusi nel tessuto sociale. Ci troviamo così di fronte a una legislazione che ha cercato di limitare in tutti i modi la carica innovativa del fenomeno cooperativo e quindi risulta poco compatibile in modo particolare con le cooperative di solidarietà sociale, con la loro struttura e la loro attività.

2. La teoria della "mutualità allargata" e la cooperazione di solidarietà sociale

Di fronte a questa legislazione così limitativa del portato sociale della cooperazione, un tentativo di recupero operato attraverso una raffinata elaborazione dottrinale è stato condotto da un autorevole giurista, studioso della cooperazione: Piero Verrucoli. Questi ha proposto la tesi che viene normalmente definita della "mutualità allargata". Questa tesi sostanzialmente cosa dice? Dice che l'attività sociale è finalizzata a realizzare gli interessi non soltanto dei soci, quindi interesse di lavoro, interesse di ridurre i costi negli acquisti, interesse di costruirsi la casa, ecc, ma è finalizzata a realizzare gli interessi di tutto il gruppo sociale di riferimento della cooperativa.

Al di là delle argomentazioni giuridiche, sempre puntuali, il presupposto profondo, direi "esistenziale", di questa tesi è che una cooperativa vera non nasce per caso; non nasce tramite inserzioni su quotidiani "cerca socio", ma nasce all'interno di un humus sociale che matura sino ad esprimerla dal proprio interno. Riferimento di questa cooperativa non sono dunque più soltanto i soci, ma tutte le persone che in qualche modo partecipano di quel gruppo sociale e quindi gravitano intorno alla cooperativa: sarà il paese o il quartiere, se pensiamo ad una cooperativa di consumo, saranno tutti i contadini di una certa zona, se pensiamo a una cooperativa lattiero-casearia; in altri casi sarà una fascia sociale particolare e così via.

Se interpretiamo questa tesi alla luce della collocazione e dell'attività delle cooperative di solidarietà sociale, credo che le conclusioni proposte da Verrucoli potrebbero essere assai utili. Una cooperativa di solidarietà sociale normalmente opera in atteggiamento di piena condivisione con le persone rispetto alle quali realizza l'intervento di recupero. Fare cooperative per handicappati significa lavorare con gli handicappati, fare cooperative di tossicodipendenti significa lavorare con i tossicodipendenti, fare cooperative per minori disadattati significa andare a vivere con minori disadattati: quindi, naturalmente, per chi opera con questo stile il gruppo sociale di riferimento risulta essere proprio quello formato dalle persone appartenenti all'area di emarginazione sul cui fronte si sta intervenendo.

33.

Quindi possiamo benissimo dire che se mutualità significa produrre dei benefici non solo per i soci, ma per tutto il gruppo sociale di riferimento, queste cooperative nel momento in cui sono tese a produrre benefici non tanto per i soci quanto per le persone di cui si mettono a servizio, sicuramente sono cooperative che perseguono un fine mutualistico, dato che il loro gruppo sociale di riferimento è costituito proprio dal gruppo delle persone con le quali ci si mette a lavorare: saranno dunque gli handicappati, i tossicodipendenti, i dimessi dall'ospedale psichiatrico, i minori e così via.

Questa interpretazione, che ci permette di riconoscere piena legittimità alla cooperazione di solidarietà sociale già in base alla normativa del Codice Civile, non è però unanimemente accolta e comunque non risolve tutta un'altra serie di problemi di carattere normativo-giuridico, contro cui queste cooperative si trovano quotidianamente a confliggere.

Certo una cosa deve essere chiara: scegliere di operare sul fronte della emarginazione significa condividere quanto meno alcune delle situazioni di emarginazione, e la condizione dell'emarginazione è sempre condizione di emarginazione sociale, ma è anche condizione di emarginazione giuridica; quindi sposare la causa degli handicappati, dei disadattati, dei "diversi", cioè di coloro che la società, anche attraverso il proprio ordinamento, tende ad escludere, significa sempre mettersi poco o tanto fuori legge. Se poco o tanto, credo, dipenderà poi dalla maturità del contesto sociale generale e della normativa che è riuscito ad esprimere. Prendere coscienza di ciò è comunque essenziale se si vogliono evitare sorprese e recriminazioni, ma non significa per questo rinunciare a cercare anche soluzioni tecnico-giuridiche affinché nell'ordinamento abbiano cittadinanza anche i bisogni inespressi e spesso inesprimibili, i bisogni non urlati, non sponsorizzati politicamente, non sindacalizzati: i bisogni degli ultimi.

3. Una proposta di riforma e le sue ragioni

Oggi per le cooperative di solidarietà sociale la marginalità rispetto alla normativa vigente si manifesta un po' in tutti i settori: fiscale, previdenziale, del lavoro, finanziario ecc. Basti pensare, a titolo d'esempio, al fatto che più o meno tutti i tipi di cooperazione godono di forme di credito agevolato per svolgere la propria attività. Per le cooperative di solidarietà sociale ciò non è possibile. E' irrilevante il dato che queste ultime svolgono un'attività a carattere sociale, mentre le edilizie o le agricole perseguono l'interesse esclusivo dei soci. Interesse sacrosanto, ben s'intende, ma sembra quanto meno incongruo che lo Stato si preoccupi di finanziare l'attività che soddisfa gli interessi di pochi e non si preoccupi degli interessi di tutti. Ma la sostanza non cambia il fatto, giudicato insuperabile dalla Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione, che queste cooperative sono normalmente inserite nel Registro Prefettizio nella "sezione cooperazione mista" per la

34.

quale nessuna sovvenzione o agevolazione è prevista.

Da situazioni come questa -e sono molte quelle sulle quali si potrebbe continuare a fornire esempi- nasce la necessità di una migliore definizione anche giuridico-normativa delle cooperative di solidarietà sociale.

Ma, oltre a quella di risolvere tutti questi problemi concreti, vi sono altre due ragioni che motivano la necessità di definire attraverso una legge apposita questa nuova forma di cooperazione.

Prima di tutto riconoscere e favorire la cooperazione di solidarietà sociale significa, all'interno di questa "società dell'avere", che si regge sul difficile equilibrio dei piccoli e grandi egoismi, premiare un atteggiamento solidaristico. Ciò è importante, perchè una società che non sa individuare al proprio interno i fermenti di solidarietà e dare loro un riconoscimento ed una valorizzazione adeguati, è una società che inaridisce le proprie possibilità di migliorare. In mezzo al coro di quanti chiedono e propongono interventi legislativi che favoriscono gli egoismi individuali o collettivi, merita una battaglia tenace la richiesta di leggi che premiano quel reticolo di solidarietà che esiste entro il tessuto sociale e rappresenta un vero seme di cambiamento.

La seconda ragione -pure sostanziale- è una ragione propria del movimento cooperativo. In questa fase di espansione e di proposta di nuove frontiere non si può non promuovere l'emanazione di una legge che accentui i connotati sociali della cooperazione e il non farlo significherebbe tradire un ruolo storico.

Ben vengano dunque tutte le altre forme di sostegno alla cooperazione come fenomeno economico: però se non si vuole snaturare il fenomeno cooperativo e se non si vuole lasciarlo a chi verrà dopo di noi impoverito e svilito, allora bisogna chiedere anche interventi legislativi che sviluppino nella cooperazione anche quell'animo sociale che è stato sino ad oggi negletto dal legislatore italiano.